

REMUNERAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO.

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – DEL 17 APRILE 2018, N. 17260

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un medico dipendente di una Asl lombarda si era rivolto al Giudice del lavoro al fine di ottenere la remunerazione di numerose ore di lavoro straordinario.

Il Tribunale, in veste di giudice del lavoro, aveva accolto la sua richiesta.

Per la riforma della sentenza del predetto Tribunale l'Asl predetta si era rivolta alla Corte d'Appello, sostenendo che il contratto collettivo nazionale del 1966 del comparto sanità (art. 65, comma 3), riguardo all'area della dirigenza medica e veterinaria, prevedeva un sistema di orario di lavoro articolato e flessibile, e una retribuzione di risultato fissata al raggiungimento degli obiettivi, il che poneva nel nulla ogni pretesa retributiva basata sulla comune nozione di lavoro straordinario.

La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda dell'Asl rivolta alla riforma della sentenza del Tribunale, statuendo che le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale derivavano non già dall'assegnazione di obiettivi da raggiungere attraverso una diversa organizzazione del lavoro ospedaliero, bensì da disfunzioni organizzative legate al normale funzionamento del reparto e all'inserimento dei sanitari in turni lavorativi per sopperire alle carenze di personale, escludendo che le prestazioni rese potessero considerarsi remunerate dalla retribuzione di risultato.

L'Asl si è quindi rivolta alla Suprema Corte di Cassazione, sottolineando la portata innovativa del ccnl del 5.12.1996 laddove esso ha inteso affrancare la dirigenza medica dal precedente meccanismo di incentivi basato sul plus orario per collegarlo alle strategie aziendali e alle metodologie di budget secondo i principi introdotti dall'art. 14 del d.lgs. n. 29/1993. Le quote retributive aggiuntive costituiscono, secondo la ricostruzione dell'azienda ricorrente, elemento compensativo della globale prestazione spettante al dirigente medico, in uno con la retribuzione tabellare.

La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che nel nuovo ordinamento la possibilità di corresponsione di compensi per lavoro straordinario per i dirigenti sanitari si riduce ad un'ipotesi del tutto residuale, limitata ai soli casi in cui il superamento dell'orario, preordinato al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, sia reso necessario dal sopravvenire di fattori eccezionali, e semprechè esso sia stato previamente autorizzato dall'ente datore.

L'art. 60 del Ccnl della dirigenza medica del 3 novembre 2005 lascia ferma l'esclusione del diritto del dirigente ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze di servizio ordinario, poiché la sua prestazione deve essere svolta complessivamente al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli.

In definitiva la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura prospettata dalla ricorrente Asl ed in accoglimento del ricorso ha cassato la sentenza impugnata, decidendo, nel merito, di rigettare l'originaria domanda del dirigente medico di remunerazione delle ore straordinarie.